

proposta di legge n. 321

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 7 maggio 2013

—————

NORME PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
NELLA REGIONE MARCHE

—————

Signori Consiglieri,

nella nostra regione l'attuale crisi economica ha fortemente colpito il settore edilizio riportando gravi conseguenze anche in campo sociale. In particolare le imprese del settore, per la forte contrazione del mercato immobiliare, sempre più spesso non riescono ad ultimare i lavori.

Il problema maggiore che si evidenzia è spesso l'impossibilità a rispettare i termini previsti dai permessi di costruzione, fissati dall'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") in massimo un anno per l'inizio dei lavori e tre anni per l'ultimazione degli stessi. Decorsi tali termini, il permesso decade con la conseguenza che la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è subordinata al rilascio di un nuovo permesso di costruzione con la corresponsione di un nuovo contributo.

Una proroga con provvedimento motivato dei termini per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, è rimessa ad una valutazione dell'autorità amministrativa che potrebbe non essere uniforme nel territorio regionale, e portare ad una disparità di trattamento tra i cittadini di una stessa regione.

La presente proposta di legge, pertanto, vuole attivare strumenti, atti a contrastare previsioni che possano ulteriormente aggravare la grave crisi che sta mettendo in ginocchio il settore edilizio, attraverso una disposizione che dilati i termini indicati nel Testo unico in materia edilizia.

In particolare si prevede che, su richiesta dei soggetti interessati, siano prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti nei permessi di costruzione rilasciati prima della data di entrata in vigore della normativa e in corso alla medesima data. La proroga si applica anche ai termini in corso oggetto di precedente proroga e si estende anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data. La proroga pertanto è concessa dall'autorità amministrativa competente semplicemente su richiesta del soggetto interessato, senza ulteriori valutazioni in precedenza previsti. In tal modo vengono eliminati gli appesantimenti e i disagi di un iter burocratico che va pertanto semplificato a tutela di chi lavora e rischia il proprio avvenire.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economica.

Art. 2
(Proroga dei termini di inizio e fine lavori)

1. Sono prorogati di tre anni, su richiesta dei soggetti interessati, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, anche se trattasi di termini già prorogati, indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data.